

OGGETTO: Attivazione della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 12 ("Misure per il superamento del precariato") della L.P. 03.08.2018, n. 15 e ss.mm., con specifico riferimento al comma 1 (stabilizzazione diretta), per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e orario a tempo parziale di 24 ore settimanali di un'unità di personale sul posto d'organico di Assistente sociale, categoria D, livello base.

LA COMMISSARIA DELLA COMUNITA'

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Vista la relazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Commissario delle Comunità, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6;

Visto che i Commissari nominati provvedono all'amministrazione dell'ente esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità previste dalla legge e dallo statuto dell'ente secondo le indicazioni di cui alle premesse della presente deliberazione, con la responsabilità che deriva esclusivamente dal contenuto di discrezionalità degli atti da assumere;

Visto L'art. 12 della L.P. 03.08.2018, n. 15 ("Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 –2020"), così come modificato dall'art. 9 della L.P. 06/08/2020, n. 6, che ha introdotto una disciplina per il superamento del precariato di personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso la Provincia Autonoma di Trento, gli Enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona della Provincia di Trento e che le misure per il superamento del precariato previste dal citato articolo sono straordinarie e transitorie fino al 31/12/2021;

Atteso che l'intervento del legislatore provinciale è giunto al termine di un percorso che ha visto il Consiglio provinciale approvare, nell'ambito della legge di stabilità provinciale 2018 (L.P. 29.12.2017, n. 18), la norma programmatica di cui all'art. 18; la disposizione impegnava la Provincia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, a promuovere, per il triennio 2018 – 2020, misure volte a stabilizzare personale non dirigenziale a tempo determinato sia dell'organico provinciale che di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Nello specifico, l'art. 18 citato prevedeva, per la definizione degli interventi di stabilizzazione, che la Provincia promuovesse al suo interno e con gli enti interessati una valutazione dei fabbisogni, un'analisi delle situazioni di precariato ed il conseguente impatto organizzativo e finanziario delle misure e rinviava, per quanto riguarda condizioni, modalità e criteri di attuazione, compresi i requisiti di anzianità e di reclutamento richiesti al personale e le procedure da applicare, a specifiche disposizioni legislative o, per l'appunto, alla legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018– 2020;

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 28.06.2018 tra Parti pubbliche, costituite dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali e dal

Presidente dell'UIIPA e le Parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle autonomie locali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e FENALT, sono state definite le linee di individuazione dei posti da destinare alla stabilizzazione attraverso inquadramento a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio prestati anche non continuativamente presso l'Ente che procede alla stabilizzazione o presso Enti pubblici omogenei per settore funzionale;

In sintesi, l'art. 12 della L.P. 03.08.2018, n. 15, ha definito la compiuta traduzione delle disposizioni programmatiche per il superamento del precariato contenute nella legge di stabilità provinciale 2018 ed il recepimento delle linee definite dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28.06.2018, prevedendo in capo alla Provincia, al comma 5, il compito di promuovere l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione delle misure per il superamento del precariato, di concerto con gli organismi rappresentativi degli Enti pubblici destinatari della disciplina e previo confronto con le organizzazioni sindacali;

Con deliberazione n. 1863 del 12.10.2018 la Giunta provinciale ha adottato i criteri per l'uniforme applicazione delle misure per il superamento del precariato di cui all'art. 12 della L.P. 15/2018, concertati con gli organismi rappresentativi degli enti e con le organizzazioni sindacali. Detti criteri sono contenuti nell'Allegato alla deliberazione medesima;

Per quanto riguarda l'esercizio della facoltà da parte dell'Ente di ricorrere alla procedura di stabilizzazione, l'Allegato A alla richiamata deliberazione n. 1863, dopo aver ribadito che le misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 della L.P. 15/2018 sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018 – 2020, e che rientrano in tali misure le procedure avviate entro il 31.12.2020, termine prorogato al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 9 della L.P. 6/2020, così dispone:

"I primi due commi dell'art. 12 disciplinano i casi in cui è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche senza una nuova specifica procedura selettiva (comma 1) e i casi in cui, per stabilizzare, è invece necessario attivare nuove procedure concorsuali riservate (comma 2). Va sottolineato che, nell'esercizio della facoltà di ricorrere alle procedure dei commi 1 e 2, ogni singola Amministrazione pubblica della provincia valuterà, in ragione delle finalità delle misure di superamento del precariato perseguite dalla disciplina legislativa in esame, di ricorrere prioritariamente alle procedure di stabilizzazione diretta del comma 1 prima di dar corso ad attivazione delle procedure concorsuali riservate del comma 2., ciò anche con riguardo alla esistenza e consistenza di personale avente i requisiti per la stabilizzazione, rilevate nell'ambito della preliminare ricognizione. Le Amministrazioni pubbliche della provincia, con proprio provvedimento e in coerenza con i presenti criteri, eserciteranno la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 (stabilizzazione attraverso assunzione a tempo indeterminato) e/o 2 (stabilizzazione attraverso concorsi riservati) dell'art. 12, per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato dalle Amministrazioni stesse in base al proprio ordinamento e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, tenuto conto che le Amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la spesa del personale stabilizzato;

Nell'esercizio di tale facoltà, ciascuna delle Amministrazioni pubbliche della provincia attuerà una preliminare ricognizione del personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 maturati presso l'Amministrazione medesima. Le Amministrazioni che, attuata la ricognizione, decidono di procedere alle stabilizzazioni, valuteranno le procedure più efficaci e funzionali alle loro esigenze di copertura del fabbisogno ed alla finalità della norma, dandone conto nel richiamato provvedimento. Le decisioni delle Amministrazioni di adottare le procedure di stabilizzazione diretta del personale previste dal comma 1 dell'art. 12, in presenza dei requisiti prescritti, possono rispondere con maggior aderenza alla finalità di valorizzare il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato coniugandosi a quelle di economicità e speditezza del procedimento. Le Amministrazioni pubbliche della provincia potranno altresì valutare se, per i medesimi fini, si renda opportuno ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato anche con rapporto a tempo parziale. Il provvedimento concernente l'esercizio della facoltà di ricorrere alle

procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, al quale sarà data la dovuta pubblicità, conterrà le ragioni delle scelte attuate. Le Amministrazioni pubbliche della Provincia, ferma restando l'autonomia delle stesse, saranno tenute a:

- decidere, in prima battuta, e dopo aver effettuato una ricognizione del personale in possesso dei requisiti che ha operato presso l'Amministrazione medesima, se fare ricorso o meno alle procedure disciplinate dall'art. 12 e, in caso positivo, per quali professionalità e per quanti posti nonché con quali modalità e tempistiche procedere. Nell'individuazione dei posti le Amministrazioni potranno aver riguardo alla circostanza che i posti siano stati coperti negli anni con soggetti assunti a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o extraorganico/extraparametro. Ulteriori fabbisogni rilevati nel triennio 2018-2020 per cessazioni o altre cause, quali stabili necessità sostitutorie, potranno essere individuati per la copertura da parte di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; nel corso del triennio ogni Amministrazione pubblica della provincia potrà quindi attivare in successione una o più procedure di stabilizzazione di cui ai commi 1 e/o 2 per la medesima professionalità, fermo restando che l'attivazione di una ulteriore procedura concorsuale di cui al comma 2 per la medesima professionalità potrebbe essere percorribile solo laddove non vi fossero idonei nella graduatoria formatasi in esito a precedente concorso riservato;

- valutare in che termini coordinare le nuove procedure con altre procedure ordinarie concorsuali e/o selettive eventualmente già avviate, fermo restando che ai sensi del comma 5 dell'art. 12 le procedure del comma 1 (stabilizzazione diretta) sono attivabili anche in presenza di graduatorie di idonei (non di vincitori, che hanno precedenza di assunzione) in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume;

- definire le opzioni più funzionali alle proprie esigenze, in relazione alle finalità della norma, tenuto conto dei propri fabbisogni e della capacità e disponibilità finanziarie (ad esempio, inserendo anche assunzioni a tempo parziale)."

I commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.P. L.P. 15/2018, così come modificati dall'art. 9 della L.P. 6/2020, così recitano:

"1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) alla data del 31/12/2020 abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

- b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.”

Visto che il dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della Provincia autonoma di Trento, con determinazione n. 132 di data 6 ottobre 2020, ha disposto la proroga del comando presso la Provincia della dott.ssa S. C., negli atti meglio identificata, in servizio di ruolo presso questa Comunità per il periodo dal 14 ottobre 2020 al 30 dicembre 2020, e ciò in conformità al Provvedimento della Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 58 e dd. 25 settembre 2020;

Vista inoltre la volontà della Provincia autonoma di Trento di procedere al passaggio diretto nel ruolo unico della Provincia autonoma di Trento della dipendente sopracitata con decorrenza dal 31 dicembre 2020, volontà manifestata con nota pervenuta al prot. 1815 dd. 7 ottobre 2020;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla sostituzione nell'organico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri della dipendente in ruolo, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione sopra richiamate;

Ritenuto che, dopo una preliminare ricognizione del personale che, avendo già operato presso l'Amministrazione, risulta in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 della L.P. 15/2018 e ss.mm., alla luce delle considerazioni sopra esposte che evidenziano l'esigenza di perfezionare l'assunzione a tempo indeterminato e parziale, di un assistente sociale, Categoria D base, risulta quanto mai opportuno avvalersi della procedura di stabilizzazione disciplinata dal più volte richiamato art. 12 e di optare in particolare per quella prevista dal comma 1 di detto articolo (stabilizzazione diretta senza una nuova specifica procedura selettiva). Per quanto riguarda la copertura finanziaria, si può affermare che l'Amministrazione è in grado di sostenere l'onere finanziario relativo all'unità che sarà stabilizzata attraverso le risorse di parte corrente del bilancio, non comportando alcun incremento di spesa rispetto a quella fino ad oggi sostenuta per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato. Resta da precisare che la sopra richiamata deliberazione n. 1863 del 12.10.2018, attraverso la quale la Giunta provinciale ha adottato i criteri per l'uniforme applicazione delle misure per il superamento del precariato di cui all'art. 12 della L.P. 15/2018, detta anche le disposizioni di dettaglio per l'attuazione delle procedure di stabilizzazione, prescrivendo tra l'altro che per il loro avvio è necessario che l'Amministrazione emani previamente un avviso pubblico per la raccolta delle possibili manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della L.P. 241/1990;

Ritenuto pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra espresse, di disporre:

- l'attivazione della procedura di stabilizzazione normata dall'art. 12 della L.P. 03.08.2018, n. 15 e ss.mm., con specifico riferimento a quella prevista dal comma 1 (stabilizzazione diretta), per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a parziale di 24 ore di un Assistente sociale categoria D Base;
- di demandare al Segretario tutti gli adempimenti per l'espletamento della procedura in ossequio ai criteri adottati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1863 del 12.10.2018, compreso il perfezionamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato su detto posto. Quanto sopra premesso;

Rilevato che, con deliberazione n. 6 dd. 7 settembre 2020, il Consiglio della Comunità ha approvato la variazione in assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022, ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamati i propri provvedimenti n. 42 e n. 43 dd. 2 ottobre 2020, rispettivamente di variazione alle dotazioni di cassa ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lett.d) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e di prelevamento dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 166, commi 2 e 2 quater, ed art. 176 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per consentire il pronto insediamento in ruolo del primo candidato resosi idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di stabilizzazione in parola;

Vista la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ed attestato dal Responsabile Unico del Procedimento la piena regolarità degli atti dell'intero procedimento, compiuti sotto la responsabilità unica dello stesso;

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006, alla luce del sopra esteso parere tecnico-amministrativo,

DECRETA

1. l'attivazione della procedura di stabilizzazione normata dall'art. 12 della L.P. 03.08.2018, n. 15 e ss.mm., con specifico riferimento a quella prevista dal comma 1 (stabilizzazione diretta), per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a parziale di 24 ore di un Assistente sociale categoria D Base;
2. di demandare al Segretario tutti gli adempimenti per l'espletamento della procedura in ossequio ai criteri adottati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1863 del 12.10.2018, compreso il perfezionamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato su detto posto;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per garantire la continuità ed il supporto delle molteplici attività in capo al Servizio Socio-Assistenziale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Bilancio:	Bilancio 2020						
Classificazione della spesa	/	Capitolo	/	Importo	/	Impegno	/
Classificazione della spesa	/	Capitolo	/	Importo	/	Impegno	/
Classificazione della spesa	/	Capitolo	/	Importo	/	Impegno	/
TOTALE							